

nistro dell'interno dichiarerò che egli non è per nulla indulgente contro queste contravvenzioni, ma con tutte le misure su tale proposito si può punire, ma non sempre impedire.

LOSIO. Debbo fare una rettificazione. Colle mie parole intendeva solo accennare ai motivi che l'indurrebbero ad essere indulgente.

ROCCA. Avendo udito gridare per le vie il titolo di una pubblicazione tanto indegna, mi affrettai di recarmi dal questore che è incaricato di reprimere siffatti abusi: egli mi disse che già aveva ordine perchè fossero arrestati i giovani venditori colti in flagrante.

LOSIO. È appunto sulla conoscenza di questo fatto, che io, avendo sentito, senza uscire da questo palazzo, il grido degli spacciatori *Il bombardamento di Roma*, mi sono diretto al ministro dell'interno per avere a tale riguardo qualche schiarimento.

IL PRESIDENTE. Se vi ha qualche relatore di petizioni che ne abbia in pronto, è pregato di venire alla tribuna.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

BOTTA V., relatore. Petizione 454. Bonavia Giovanni Battista di Susa espone che egli deve costituirsi in giudizio contro l'attuale sindaco e segretario di quella civica amministrazione per fatto criminoso proveniente da ingiuste deposizioni a denigrazione della propria onestà, per cui avrebbe sofferto il carcere per quasi diciassette mesi senza previa sentenza; opponendosi a tale sua intenzione il non poter avere gli atti processuali, ricorre alla Camera perchè siano prese le debite disposizioni per avere tutti i titoli e documenti.

La Commissione conchiude pel rinvio di questa petizione al ministro dell'interno.

ROSA. Debbo fare osservare che il Bonavia, soffrente di un po' di alienazione di mente, avanzò spesso di siffatte domande.

BOTTA V., relatore. La Commissione crede che, quando la petizione sia rimandata al ministro dell'interno, potrà esso prendere le debite informazioni.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

BOTTA V., relatore. Petizioni sotto il numero 394, 399, 400, 401, 449. Esse sono dichiarate dalla Commissione indecorose ed indegne di essere portate alla ringhiera del Parlamento: epperò vi propone su di esse l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione numero 235. 54 abitanti di Farigliano espongono che dai registri della milizia di quel comune vennero esclusi alcuni i quali avevano diritto di farne parte, siccome furono iscritti tali altri che nol potevano. Narrano molte irregolarità avvenute nella votazione per l'elezione degli ufficiali, e domandano:

1° Che venga considerata come non avvenuta la votazione per la nomina ai gradi seguita il 28 maggio;

2° Che sia imposto l'obbligo di far due compagnie, essendo i militi iscritti in numero di 160;

3° Che, fatto un nuovo ruolo per il servizio ordinario, ne sia dato avviso ai cittadini affinché possano prenderne cognizione, e si proceda quindi schiettamente alle altre formalità;

4° Che nel chiesto ruolo sieno comprese tutte le persone che ne possono far parte secondo la legge.

La Commissione conchiuse pel rinvio di questa petizione al ministro degli interni.

(La Camera approva.)

(Fabbriceria di Quiliano.)

BOTTA V., relatore. Petizione 211. Brignoni Giovanni, Garavagni Giacomo, Pertusio Giulio, membri del consiglio di fabbriceria di Quiliano, espongono che la fabbriceria della chiesa parrocchiale di Quiliano è organizzata secondo le norme volute dal decreto imperiale sulle fabbricerie del 50 dicembre 1809, tuttavia in vigore nel ducato di Genova. Nonostante queste norme stabilite, venne colla data dei 20 giugno prossimo passato emanato un decreto da S. A. S. il principe di Savoia-Carignano, in allora luogotenente del regno, in forza del quale, accennandosi ad abusi che si dicono introdotti nell'amministrazione dei redditi della chiesa, viene senz'altro rievocata la fabbriceria esistente nella chiesa di Quiliano e si manda a procedere ad una nuova nomina dei fabbricieri, quando i primi non sono ancora scaduti dal loro impiego.

I petenti dichiarano che i presupposti abusi non esistevano, e che perciò fu irragionevole il decreto citato.

Affermano che questo decreto è privo di forza legale: perchè non è atto legislativo, mancandogli la sanzione delle Camere; non è atto giudiziale, perchè non emana da un tribunale; per altra parte infligge la pena di destituzione ai membri d'un corpo morale senza previa sentenza, e senza modo di difesa contro le espresse disposizioni del succitato decreto imperiale del 1809.

Domandano provvidenze da cui sia tutelato l'onore loro e il loro diritto di difendersi prima di venir puniti.

La Commissione, considerando che, anche dati gli abusi su cui si fonda il decreto del 20 giugno 1848, che revoca la fabbriceria, non era in facoltà del potere esecutivo di derogare ad una legge esistente, e che si potea e si dovea procedere contro questi abusi a tenore della legge stessa, vi propone d'inviarla al ministro di grazia e giustizia, onde provvegga in proposito.

BONELLI. Io mi credo in debito di dare qualche schiarimento alla Camera riguardo alla pratica cui allude la domanda stata riferita.

Dee ritenersi che in Liguria da tempo antico, anche sotto la repubblica, vi erano leggi in forza delle quali era regolata l'amministrazione delle chiese. La prima di queste era così sfavorevole ai preti che proibiva espressamente che nell'amministrazione delle fabbricerie potesse esservi un membro che fosse prete, e solo permetteva che potesse essere assunto a segretario della stessa fabbriceria il parroco, ma ciò solo allorché non vi fosse alcun fabbricere che sapesse scrivere, e anche in questo caso privava il parroco del voto deliberativo. Venne in seguito la legge francese, vale a dire il decreto imperiale del 50 dicembre 1809. Con questo decreto vennero nuovamente organizzate le fabbricerie e fu accordata un'ingerenza al parroco, vale a dire fu stabilito che il parroco dovesse essere membro nato di queste fabbricerie: in questo decreto si stabilisce il numero dei membri onde le fabbricerie debbono esser composte; si determina in questo decreto l'incumbenza rispettiva dei fabbricieri; si determina il modo in cui si dee procedere al rimpiazzo di quei membri delle fabbricerie che debbono interpolatamente uscire di carica; si provvede eziandio pel caso in cui gli amministratori meno regolarmente amministrassero i beni della chiesa. L'avvocato fiscale è colui che in forza di questa legge dee compellire giuridicamente il tesoriere o altro membro che non desse conto esatto della sua amministrazione.

In queste circostanze avvenne che, essendosi rinnovato il parroco in quella chiesa, nacquerò dei dissidii fra esso ed i